

 MIUR	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 3 ☎ 0423 620203 E-Mail: tvic81400n@istruzione.it - Sito: www.icvolpago.edu.it Codice Fiscale e Partita Iva: 83005190265	 ICDL Test Center
---	---	--

Ai Docenti
E p. c.
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Al sito web di Istituto
Agli Atti
I.C. Volpago del Montello

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il D. Lgs. 297/1994, con particolare riferimento agli artt.5, 7, 8, 10,42 e 43;

Visto l'art. 21 della L. 59/1997;

Visto il D.P.R.275/1999;

Vista la L. 107/2015;

Visto il D.l. 129/2018

Art. 1 – Composizione

Il Collegio dell'I.C. di Volpago del Montello è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio presso l'I.C. Volpago del Montello nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL ed inserite nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei docenti.

I partecipanti sono tenuti al segreto d'Ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento europeo 2016/679; a tal fine hanno l'obbligo di a) utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali ed informazioni; b) non divulgare a terzi dati personali e/o informazioni strettamente riservate. Il vincolo di riservatezza perdura anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto ed è chiamato ad attuare la primaria funzione didattico-educativa-formativa dell'istituzione scolastica. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, per favorire il coordinamento interdisciplinare nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- ✓ Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- ✓ convoca e presiede il Collegio;
- ✓ accerta il numero legale dei presenti;
- ✓ apre la seduta;
- ✓ riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- ✓ garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- ✓ garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- ✓ chiude la discussione al termine degli interventi;
- ✓ fa votare le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- ✓ affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- ✓ designa eventuali relatori degli argomenti posti all'o.d.g.;
- ✓ sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- ✓ scioglie la seduta, esauriti i punti all'o.d.g.;
- ✓ aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'o.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- ✓ sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4 – Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente designato e vengono calendarizzate nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria.

Art. 5 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata; ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate, qualora non siano state preventivamente autorizzate.

Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.

Art. 7 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Durante la seduta comunica ai docenti tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e informa su particolari adempimenti; tali comunicazioni, nel caso in cui prevedano scadenze o adempimenti formali, costituiscono per tutti i presenti regolare notifica e possono sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g. deve avere una durata limitata (massimo 5 minuti) tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, per una sola volta per ogni argomento per un tempo non superiore a due minuti, prima della chiusura dell'argomento dibattuto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito di intervenire sull'argomento.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola dopo un primo richiamo. Le Comunicazioni del Dirigente Scolastico (art.7) non sono di norma soggette a discussione.

Art. 9 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Ogni componente è tenuto ad esprimere il proprio parere con un voto.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente un docente a favore della proposta ed uno contrario e/o chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne quelle previste dalla normativa vigente (es. le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione), nel qual caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Quando la proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti non hanno valore ai fini della determinazione della maggioranza; nel caso in cui il numero degli astenuti risultasse considerevole rispetto al numero dei votanti, la proposta andrà rivista e riformulata.

In caso di elezioni di persone, qualora ci sia parità, prevale il docente più anziano d'età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g.

I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.

Art. 10 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti rispetto all'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti, se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; il verbale viene dato in lettura ai singoli docenti attraverso strumenti digitali in uso presso I.C. di Volpago del Montello, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy e sul trattamento dei dati sensibili.

L'approvazione è rimandata alla successiva seduta.

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, una volta approvato dai 2/3 dei docenti partecipanti alla seduta, entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, viene disciplinato dalle norme vigenti in materia.

Delibera N°4 del Collegio Docenti del 23.03.2022